

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>Consiglio</b>		
<i>Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>		
1999/C 176/01	Iniziativa della Repubblica federale di Germania ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti .....	1
<hr/>		
I <i>Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
1999/C 176/02	Tassi di cambio dell'euro .....	4
1999/C 176/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 7.6. al 11.6.1999 .....	5
1999/C 176/04	Avviso di apertura di una procedura d'esame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in talune pratiche commerciali mantenute dal Canada in materia di importazioni di Prosciutto di Parma .....	6
1999/C 176/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/DAN Transport) <sup>(1)</sup> .....	8
1999/C 176/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1476 — Adecco/Delphi) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 176/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1474 — Maersk/Safmarine) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 176/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1450 — SMS/Mannesmann Demag) <sup>(1)</sup> .....	10

**IT**

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 176/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1500 — TPG/Technologica) <sup>(1)</sup> .....	10
1999/C 176/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1459 — Bertelsmann/Havas/BOL) <sup>(1)</sup> .....	11
1999/C 176/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1506 — Singapore Airlines/Rolls-Royce) <sup>(1)</sup> .....	11
1999/C 176/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1482 — Kingfisher/Grosslabor) <sup>(1)</sup> .....	12
1999/C 176/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1434 — Schneider/Lexel) <sup>(1)</sup> .....	12
1999/C 176/14	Progetto di comunicazione sulla richiesta presentata dalla Repubblica di Moldavia di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori .....	13
1999/C 176/15	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	14

---

II *Atti preparatori*

**Commissione**


1999/C 176/16	Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) <sup>(1)</sup> .....	15
---------------	---	----

---

III *Informazioni*

**Commissione**

1999/C 176/17	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....	21
---------------	---	----




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# CONSIGLIO

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## INIZIATIVA

### **della Repubblica federale di Germania ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti**

(1999/C 176/01)

(Testo presentato al Consiglio il 27 maggio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che:

- (1) la contraffazione dei documenti di viaggio è aumentata in modo preoccupante;
- (2) l'azione comune del Consiglio del 3 dicembre 1998 <sup>(2)</sup> ha istituito un sistema informatizzato di archiviazione e di trasmissione delle immagini (FADO);
- (3) con il miglioramento dello scambio di informazioni sulle contraffazioni dei documenti di viaggio sarà possibile limitare la contraffazione dei documenti, contribuendo così efficacemente al contrasto della criminalità e della tratta degli esseri umani;
- (4) il ricorso ad una raccolta standardizzata di informazioni agevolerà e sveltirà l'iter dei procedimenti penali;
- (5) la presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei passaporti, dei documenti di viaggio, dei visti o degli altri documenti d'identità,

DECIDE:

#### Articolo 1

1. Ai fini di un ulteriore miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri sui documenti falsi, è impiegato un sistema di segnalazione per l'individuazione dei documenti di viaggio contraffatti, il cui scopo è:

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4.

a) agevolare l'individuazione dei documenti di viaggio contraffatti all'atto del controllo, e

b) aumentare l'efficacia delle ricerche di documenti di viaggio rubati,

con particolare rilievo al numero di serie del documento di viaggio.

2. Lo scambio di informazioni non riguarda i dettagli personali.

#### Articolo 2

1. Per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 è impiegato il modulo standardizzato di cui all'allegato I.

2. L'organo centrale di ciascuno Stato membro scambia informazioni, direttamente e senza ritardi, con l'organo centrale di ogni altro Stato membro. Esso informa parimenti il segretario generale del Consiglio.

#### Articolo 3

1. Ai fini di una raccolta uniforme delle informazioni che potranno essere necessarie in successivi procedimenti penali connessi ai documenti di viaggio contraffatti, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, il questionario di cui all'allegato II.

2. I dati necessari per i procedimenti penali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi agli altri Stati membri nel rispetto del diritto interno e degli accordi internazionali.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1999.

Per Il Consiglio

Il Presidente

O. SCHILY

## ALLEGATO I

BANDIERA DELL'UE	<b>INFORMATIVA AD HOC</b> degli Stati membri dell' Unione europea <b>DOCUMENTI DI VIAGGIO CONTRAFFATTI</b>	Bandiera dello Stato membro di emanazione
---------------------	--	---

1	2	3
Nazionalità del documento <i>(codice ISO del paese)</i>	Tipo di documento <i>(A, B, C, D, E, H, o I)</i>	Numero di serie del documento falso <i>(a fini di ricerca)</i>

4.	CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO FALSO <i>(Attenersi al sistema comune di repertorio codificato)</i>	
4.1.		4.4.
4.2.		4.5.
4.3.		4.6.

Spazio riservato alla riproduzione di immagini  
(Continuare su una seconda pagina solo se strettamente necessario)

Nome dello Stato membro di emanazione con relativo codice ISO	Indirizzo, numero di telefono e di fax del servizio competente dell'«informativa ad hoc»	Data e numero di serie dell'informativa
--	--	---

## ALLEGATO II

## QUESTIONARIO

per l'analisi dei detentori di documenti falsi in relazione all'informativa ad hoc degli Stati membri dell'Unione europea sui documenti di viaggio contraffatti

**1. Dati sul detentore del documento**

(necessari per ulteriori indagini, invito a comparire, ecc.)

cognome, nome, altro nome/pseudonimo/soprannome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, recapito

**2. Informazioni sull'itinerario e movente dell'uso del documento falso****3. Informazioni sul falsario / fabbricante / intermediario / organizzazione**

3.1. Quando, dove <sup>(1)</sup> e da chi <sup>(2)</sup> è stato ottenuto il documento falso?

3.2. Quando e dove <sup>(1)</sup> è avvenuto il primo contatto?

3.3. Quali condizioni ha dovuto soddisfare per ottenere il documento?

(fotografie formato passaporto, firme, cauzione, ecc.)

3.4. Quando, come e dove <sup>(1)</sup> è avvenuta la consegna del documento falso?

È stato fissato un appuntamento in un luogo preciso?

3.5. Costo del documento falso?

3.6. Quando, come e dove <sup>(1)</sup> è avvenuta la consegna del denaro?

3.7. In che misura erano coinvolte altre persone? Chi?

Le risulta che altre persone fossero coinvolte? Intermediari? <sup>(2)</sup>

3.8. Chi è <sup>(2)</sup> il falsario e dove <sup>(1)</sup> è stato fabbricato il documento falso?

3.9. Le sarebbe stato possibile ottenere altri documenti (falsi)?

3.10. Chi altro <sup>(2)</sup> ha ottenuto un analogo documento falso?

3.11. Dove <sup>(1)</sup> sono i suoi documenti autentici?

(Se i documenti sono stati consegnati ad altri, ad esempio al passatore <sup>(2)</sup>, dati precisi sul passaporto, compreso il numero di serie)

3.12. Altre informazioni utili?

---

<sup>(1)</sup> Se si specifica il luogo, indicare:

paese, città, immobile, appartamento, esercizio commerciale, stazione ferroviaria, ristorante, altra sede, mezzo di trasporto, designazione e/o descrizione esatta.

<sup>(2)</sup> Dati personali, cognome, nome, altro nome/pseudonimo/soprannome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e altre informazioni importanti, ad esempio descrizione fisica, età presunta, altezza, peso, colore dei capelli, segni particolari, lingua, recapiti, numeri di telefono, veicoli (marca, colore, numero di targa, caratteristiche particolari).

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****21 giugno 1999**

(1999/C 176/02)

<b>1 euro</b>	=	7,4318	corone danesi
	=	324,6	dracme greche
	=	8,7295	corone svedesi
	=	0,6506	sterline inglesi
	=	1,0339	dollari USA
	=	1,5119	dollari canadesi
	=	126,3	yen giapponesi
	=	1,5967	franchi svizzeri
	=	8,104	corone norvegesi
	=	77,26685	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,5804	dollari australiani
	=	1,9515	dollari neozelandesi
	=	6,22626	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO NEL PERIODO  
DAL 7.6. AL 11.6.1999**

(1999/C 176/03)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.*

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1999) 283	CB-CO-99-284-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive <sup>(3)</sup>	4.6.1999	7.6.1999	33
COM(1999) 263	CB-CO-99-258-IT-C	Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio — Mercato unico e ambiente <sup>(3)</sup>	8.6.1999	8.6.1999	29
COM(1999) 279	CB-CO-99-285-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione, di due accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Ucraina nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata	9.6.1999	10.6.1999	28
COM(1999) 252	CB-CO-99-251-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli	10.6.1999	11.6.1999	12
COM(1999) 281	CB-CO-99-287-IT-C	Relazione della Commissione relativa al funzionamento, nel 1998, del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione instaurato dalla quarta Convenzione ACP-CE riveduta dall'accordo di Maurizio	11.6.1999	11.6.1999	24
COM(1999) 286	CB-CO-99-289-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante l'aiuto eccezionale della Comunità per il ripristino delle zone devastate dal ciclone che ha colpito Madeira nell'ottobre 1993	11.6.1999	11.6.1999	13
COM(1999) 287	CB-CO-99-290-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese	11.6.1999	11.6.1999	22
COM(1999) 289	CB-CO-99-293-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese	11.6.1999	11.6.1999	25

<sup>(1)</sup> Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

<sup>(2)</sup> Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

**Avviso di apertura di una procedura d'esame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in talune pratiche commerciali mantenute dal Canada in materia di importazioni di Prosciutto di Parma**

(1999/C 176/04)

Il 3 maggio 1999, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio <sup>(1)</sup> (in appresso denominato «il regolamento»).

### 1. Denunziante

La denuncia è presentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma («il consorzio») per conto dei membri del consorzio (201 produttori di Prosciutto di Parma).

Il consorzio è stato creato nel 1963 e, con decreto ministeriale del 3 luglio 1978, è stato riconosciuto organismo responsabile della tutela del Prosciutto di Parma in base alla legge n. 506 del 4 luglio 1970. Tale riconoscimento è stato confermato con decreto interministeriale del 12 aprile 1994 in base alla legge n. 26 del 13 febbraio 1990.

### 2. Prodotto

Il prosciutto in questione è il Prosciutto di Parma (prosciutto crudo) (codice NC 0210 19 81 9100).

Il Prosciutto di Parma è un prodotto a indicazione geografica protetta tanto nell'ambito della legislazione italiana (denominazione di origine tutelata: DOT; legge n. 26 del 13 febbraio 1990, quanto nell'ambito della legislazione comunitaria [denominazione di origine protetta — DOP; regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1107/96].

L'esame avviato dalla Commissione potrà riguardare anche altri prodotti, nel caso in cui le parti interessate che si manifesteranno entro il termine stabilito nella sezione 8 qui di seguito possano provare che le pratiche in oggetto si applicano a detti prodotti.

### 3. Oggetto

La denuncia riguarda ostacoli agli scambi assertivamente determinati da pratiche applicate dal Canada con ripercussioni negative sulle esportazioni comunitarie verso il mercato canadese. Stando al denunziante, il Canada:

— non protegge l'indicazione geografica del Prosciutto di Parma,

— rifiuta la registrazione del marchio collettivo Prosciutto di Parma, e

— non fornisce adeguati mezzi di tutela atti ad eliminare la concorrenza sleale generata dall'uso del marchio Parma da parte di produttori nazionali canadesi.

### 4. Denuncia degli ostacoli agli scambi

Nel 1964, la competente autorità canadese, il Federal Trade Marks Office, ha autorizzato la registrazione del marchio «Parma» da parte dell'impresa canadese Primo Foods, rilevata in seguito dalla Principal Marques Meat Company e poi dalla Maple Leaf Meats, la quale è l'attuale detentrica del marchio.

Conseguentemente alla registrazione di questo marchio, il Prosciutto di Parma non può essere importato sotto la propria indicazione geografica, poiché l'uso del nome costituirebbe una violazione del marchio canadese «Parma». Inoltre, al consorzio è stata rifiutata la registrazione del proprio marchio a causa della precedente registrazione del marchio canadese «Parma».

A parere del denunziante, le autorità canadesi hanno in questo modo rifiutato la protezione dell'indicazione geografica Prosciutto di Parma e hanno violato l'indicazione geografica protetta «Parma» legittimando l'uso della denominazione Prosciutto di Parma per carne suina salata indipendentemente dal metodo e dal luogo di produzione.

Il denunziante afferma di subire una discriminazione nei confronti dei detentori di altre indicazioni geografiche, locali o internazionali, che in Canada sono protette.

In sintesi, il denunziante afferma che il Canada:

— impedisce l'importazione di prosciutto recante l'indicazione geografica Prosciutto di Parma e non consente che il denunziante utilizzi tale indicazione geografica;

— fornisce tutela giuridica ad un marchio ingannevole per i consumatori quanto alla natura, al processo produttivo e alle caratteristiche del prosciutto venduto sotto il marchio «Parma»;

— non concede al consorzio gli adeguati mezzi di tutela atti a reprimere l'uso di un marchio simile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).



Il consorzio sostiene che le summenzionate pratiche adottate dal Canada costituiscono ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

Secondo il denunziante, gli ostacoli agli scambi derivano dal fatto che tali pratiche contravvengono a diverse norme commerciali multilaterali:

- all'articolo 22 dell'accordo TRIPS;
- agli articoli 10 bis e 10 ter della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi nel 1883. L'articolo 2 dell'accordo TRIPS dispone che, nel rispetto tra l'altro di marchi ed indicazioni geografiche, i membri dell'accordo si conformino agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della convenzione di Parigi;
- all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT.

In base alle prove presentate dal denunziante, dunque, esiste la possibilità che il Canada contravvenga agli obblighi contratti nel quadro dell'accordo TRIPS. Nel corso dell'inchiesta, i servizi della Commissione valuteranno anche eventuali possibili violazioni di altre norme degli accordi OMC.

## 5. Denuncia degli effetti negativi sugli scambi

Il denunziante afferma che l'industria del Prosciutto di Parma risente di effetti negativi sugli scambi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento e che tali effetti negativi rischiano di aggravarsi ulteriormente.

Il Prosciutto di Parma è conosciuto in tutto il mondo come prodotto di altissima qualità. La differenza di prezzo esistente tra il Prosciutto di Parma ed altri tipi di prosciutto è giustificabile solo se al consumatore viene garantito tale livello qualitativo. Il denunziante afferma che una simile garanzia può essere fornita solo mediante l'uso della denominazione Prosciutto di Parma. Senza tale denominazione, diventa praticamente impossibile creare nuovi mercati per il Prosciutto di Parma.

In Canada, le vendite del Prosciutto di Parma si sono mantenute ad un livello molto basso rispetto alle potenzialità del mercato locale e nel 1998 hanno persino fatto registrare un calo. Secondo il denunziante, tale andamento anomalo è dovuto all'impossibilità di effettuare normali campagne pubblicitarie e promozionali per lanciare il prodotto utilizzando l'indicazione geografica Prosciutto di Parma. In effetti, il fatto di non poter usare questa denominazione blocca qualsiasi attività pubblicitaria destinata ad informare il pubblico e a potenziare il valore del prodotto.

Inoltre il denunziante afferma che, quand'anche fosse autorizzata l'importazione del prodotto con la denominazione di Prosciutto di Parma, l'esistenza di un marchio canadese «Parma» darebbe luogo a confusione.

Nel 1998, i membri del consorzio hanno prodotto 8 654 000 pezzi di Prosciutto di Parma. Di questi, il 15 % circa sono stati esportati. Al Canada è stato destinato solo lo 0,6 % di questo 15 %, vale a dire 8 000 prosciutti. Il denunziante ritiene che il Canada sia un mercato capace di assorbire annualmente almeno 40 000-50 000 pezzi, in considerazione soprattutto dell'ampiezza della comunità italiana che vi risiede. A parere del consorzio, la limitata diffusione del prodotto sul mercato canadese è principalmente imputabile al mancato uso dell'indicazione geografica.

Il denunziante sottolinea anche il fatto che i prosciutti esportati in Canada sono prodotti espressamente per quel mercato, applicando, sin dalle fasi di allevamento dei suini e di macellazione, determinati controlli igienici e speciali tecniche di produzione. Naturalmente, il rispetto di queste norme di produzione determina costi supplementari (almeno il 20 % in più) che non possono essere recuperati vendendo il prodotto su altri mercati, italiani, comunitari o internazionali.

Il denunziante ritiene anche che il recente accordo commerciale tra il Canada e la Comunità europea incrementerà notevolmente il potenziale del mercato canadese; pertanto, si moltiplicheranno anche gli effetti negativi sugli scambi di cui risente il Prosciutto di Parma.

Di conseguenza, sembrano esserci prove dell'esistenza di effetti negativi sugli scambi, come da articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

## 6. Interesse della Comunità

La tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare delle denominazioni d'origine, riveste una grande importanza per l'economia di diverse regioni della Comunità. È essenziale salvaguardare l'accesso ai mercati dei paesi terzi per prodotti comunitari di qualità superiore, specialmente nel settore agricolo, per far fronte in modo costante ed efficace ai tentativi di proteggere gli interessi economici nazionali mediante pratiche incompatibili con le norme dell'OMC.

Pertanto, anche in considerazione dei notevoli effetti commerciali negativi che tali misure causerebbero alla Comunità, si ritiene che sia nell'interesse della Comunità avviare una procedura di esame.

## 7. Procedimento

Avendo deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame onde prendere in considerazione le pertinenti questioni di fatto e di diritto, e che ciò è nell'interesse della Comunità, la Commissione ha avviato un esame in conformità dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessate possono manifestarsi e comunicare le proprie osservazioni per iscritto, segnatamente per quanto riguarda le questioni specifiche sollevate dal denunziante, fornendo prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto nel comunicare le loro osservazioni, purché siano interessate in misura considerevole all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

## 8. Termini

Tutte le informazioni relativi al caso in esame e tutte le richieste di audizioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed essere inviate per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda  
Sig. Alistair Stewart, DG I/E/3  
DM 24, 05/77  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05

### Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/DAN Transport)

(1999/C 176/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa DFDS A/S (DFDS), controllata da Lauritzen Group (Lauritzen), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di DAN Transport Holdings A/S (DAN Transport) da FLS Industries A/S (FLS Industries), a seguito di acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DFDS: trasporti marittimi e attività di trasporto;
- Lauritzen: trasporti marittimi e attività industriali;
- DAN Transport: trasporti marittimi e attività di trasporto;
- FLS Industries: ingegneria internazionale e attività di fabbricazione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/DAN Transport, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1476 — Adecco/Delphi)**

(1999/C 176/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 26 marzo 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1476. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1474 — Maersk/Safmarine)**

(1999/C 176/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 7 maggio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1474. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1450 — SMS/Mannesmann Demag)**

(1999/C 176/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 8 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 399M1450. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763.

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1500 — TPG/TechnoLogistica)**

(1999/C 176/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 11 maggio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1500. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1459 — Bertelsmann/Havas/BOL)**

(1999/C 176/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 6 maggio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1459. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1506 — Singapore Airlines/Rolls-Royce)**

(1999/C 176/11)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 10 maggio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1506. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1482 — Kingfisher/Grosslabor)**

(1999/C 176/12)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 12 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1482. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1434 — Schneider/Lexel)**

(1999/C 176/13)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 3 giugno 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1434. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Progetto di comunicazione sulla richiesta presentata dalla Repubblica di Moldavia di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori**

(1999/C 176/14)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Moldavia ha chiesto alla Commissione di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori.

Il regime speciale di incentivazione in tale settore offre vantaggi preferenziali supplementari per alcuni prodotti agricoli e industriali a paesi che applicano in maniera efficace le norme definite dalle convenzioni dell'OIL riguardanti la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva, nonché dalla convenzione sull'età minima per l'ammissione al lavoro.

Le condizioni di applicazione dei regimi speciali di incentivazione previsti all'articolo 7 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1256/96 <sup>(3)</sup> sono definite al titolo I del regolamento (CE) n. 1154/98.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio, nella richiesta di concessione del regime speciale di incentivazione, occorre specificare:

- le disposizioni di diritto interno, di cui occorre comunicare il testo completo accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità, e che dovrà riprendere nella sostanza le norme delle convenzioni dell'OIL n. 87 e 98, riguardanti l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro;
- le misure prese per garantire l'esecuzione e il controllo effettivo della normativa in questione, le eventuali limitazioni settoriali della loro applicazione, le infrazioni constatate nonché la suddivisione di tali infrazioni per settori di produzione;
- l'impegno del governo del paese considerato ad assumersi la totale responsabilità del controllo dell'applicazione del regime speciale e dei metodi di cooperazione amministrativa ad esso relativi.

L'11 febbraio 1999, le autorità della Repubblica di Moldavia hanno presentato i testi della normativa nazionale in cui sono incorporate le suddette convenzioni:

**principi del diritto di organizzazione sindacale:**

- costituzione moldava;
- codice del lavoro moldavo del 23.5.1973;

- decreto N247 del 15.12.1992;
- legge N1298-XII del 24.2.1993;
- legge N1303-XII del 25.2.1993;
- legge N837-XII del 17.5.1996;
- decisione nazionale N323 del 20.3.1998;

**principi del diritto di contrattazione collettiva:**

- costituzione moldava;
- codice del lavoro moldavo;
- legge N1304-XII del 25.2.1993;
- decreto N75-II dell'11.3.1997;
- decisione nazionale N323 del 20.3.1998;

**età minima per l'ammissione al lavoro:**

- costituzione moldava;
- articolo 181 del codice del lavoro moldavo.

Con comunicazioni dei giorni 1° luglio 1998 (n. 2209-466), 17 marzo 1999 (n. 070) e 4 maggio 1999 (n. 143), la Repubblica di Moldavia ha trasmesso alla Commissione le misure adottate per garantire l'esecuzione e il controllo della normativa. Non sono state comunicate limitazioni settoriali della loro applicazione o eventuali infrazioni.

Con lettera del 1° luglio 1998, il governo della Repubblica di Moldavia si è impegnato ad assumersi la totale responsabilità del controllo dell'applicazione del regime speciale e dei metodi di cooperazione amministrativa ad esso relativi.

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata potrà inviare eventuali osservazioni in merito alla richiesta in oggetto, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Commissione europea  
 Direzione generale IB «Relazioni esterne» —  
 Unità IB.D.3  
 Rue de la Loi/Wetstraat 200  
 Ufficio CHAR 6/157  
 B-1040 Bruxelles  
 Fax (32-2) 299 10 47

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 4.6.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 29.6.1996, pag. 1.

**Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping**

(1999/C 176/15)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

**2. Procedimento**

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

**3. Termine**

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Australia e la Nuova Zelanda (divisione I-C-2), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles <sup>(3)</sup>, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Soluzioni di urea e nitrato di ammonio	Bulgaria Polonia	Dazio	Regolamento (CE) n. 3319/94 (GU L 350 del 31.12.1994)	1.1.2000
	Bulgaria	Impegno	Decisione 94/825/CE (GU L 350 del 31.12.1994)	

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> Telex COMEU B 21877; fax (32-2) 295 65 05.



## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki)**

(1999/C 176/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 128 def. — 1999/0077(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R, paragrafo 4, in congiunzione con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e con il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che, con decisione 94/156/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Comunità europea ha approvato la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico 1974 (Convenzione di Helsinki) ed è diventata parte della Convenzione il . . .;

(2) considerando che, con decisione 94/157/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Comunità europea ha approvato la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki modificata nel 1992) ed è diventata parte della Convenzione il . . .;

(3) considerando che, il 26 marzo 1998, la Commissione di Helsinki ha adottato emendamenti agli allegati III e IV alla Convenzione di Helsinki nella versione del 1974 ed in quella del 1992, ha comunicato gli emendamenti alle parti

contraenti e ha raccomandato alle parti contraenti di accogliere tali emendamenti;

(4) considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1974 e all'articolo 32, paragrafo 3, delle Convenzioni di Helsinki del 1992, qualsiasi emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla Commissione di Helsinki, a meno che entro detto periodo una delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni agli emendamenti stessi mediante notifica per iscritto al depositario;

(5) considerando che gli emendamenti agli allegati III e IV di entrambe le Convenzioni di Helsinki (1974 e 1992) si ritengono accolti alla data del 1° gennaio 1999, a meno che anteriormente una delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni agli emendamenti,

DECIDE:

*Articolo unico*

Gli emendamenti agli allegati III e IV di entrambe le Convenzioni di Helsinki (1974 e 1992), che sono stati raccomandati per accoglimento dalla Commissione di Helsinki il 26 marzo 1998, sono accettati a nome della Comunità europea.

Il testo dell'emendamento è allegato alla presente Decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

**RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/6****Adottata il 26 marzo 1998, con riferimento all'articolo 13, paragrafo b), della Convenzione di Helsinki**

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO III DELLA CONVENZIONE DI HELSINKI SULLE NORME DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI ORIGINE AGRICOLA

LA COMMISSIONE,

RICHIAMANDOSI all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 6 e 7, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 della Convenzione di Helsinki del 1974,

RICHIAMANDOSI ALTRESÌ all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, e all'articolo 15 della Convenzione di Helsinki del 1992,

RICHIAMANDOSI INOLTRE alla dichiarazione della presidenza del vertice sul Mar Baltico del 1996 e al programma d'azione per la cooperazione fra gli Stati del Mar Baltico, che sollecitano un'urgente elaborazione e adozione dell'allegato alla Convenzione di Helsinki relativo all'agricoltura,

CONSAPEVOLE del fatto che le attività agricole nel bacino del Mar Baltico sono responsabili, inter alia, dell'inquinamento idrico e atmosferico causato dall'azoto, dal fosforo e dai prodotti fitosanitari, con effetti nocivi sull'ecosistema del Mar Baltico fra cui l'eutrofizzazione, la diminuzione di ossigeno e la riduzione della diversità biologica,

TENENDO CONTO della procedura d'emendamento degli allegati della Convenzione di Helsinki figurante all'articolo 24 della Convenzione di Helsinki del 1974 e all'articolo 32 della Convenzione di Helsinki del 1992,

PRENDENDO ATTO dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1992, in base al quale la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico istituita dalla Convenzione di Helsinki del 1974 è la «commissione» ai sensi della Convenzione di Helsinki del 1992,

TENENDO CONTO ALTRESÌ dell'articolo 36, paragrafo 1, della Convenzione di Helsinki del 1992,

DECIDE:

- a) di adottare gli emendamenti all'allegato III della Convenzione di Helsinki contenuti nell'allegato della presente raccomandazione,
  - b) di chiedere al governo depositario di comunicare gli emendamenti alle parti contraenti, unitamente alla raccomandazione della commissione per il loro accoglimento,
  - c) che gli emendamenti si ritengono accolti se entro il 1° gennaio 1999 nessuna delle parti contraenti ha sollevato obiezioni agli emendamenti stessi,
- e
- d) che gli emendamenti accolti entrano in vigore il 1° gennaio 2000;

DECIDE: inoltre di emendare di conseguenza l'allegato III della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico del 1992 alla data entrata in vigore degli emendamenti accolti, se detta convenzione è entrata in vigore prima degli emendamenti in questione,

SOLLECITA:

- a) i governi di Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia ad elaborare programmi per l'applicazione dei provvedimenti figuranti nella parte II dell'allegato III entro il 1° gennaio 2000, nonché ad applicarli entro il 1° gennaio 2002;
- b) i governi di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia ad elaborare programmi per l'applicazione dei provvedimenti figuranti nella parte II dell'allegato III, nonché ad applicarli il più rapidamente possibile e non più tardi, rispettivamente, del 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2001,

CHIEDE ai governi delle parti contraenti di riferire sullo stato d'avanzamento dell'attuazione rispettando i termini stabiliti.

*ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/6 CONCERNENTE GLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO III*

Dopo il titolo generale dell'allegato III sono inseriti i termini «Parte I: Prevenzione dell'inquinamento industriale e urbano».

Dopo la parte I sono inserite le seguenti nuove norme:

**PARTE II: PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI ORIGINE AGRICOLA****Norma 1: Disposizioni generali**

Conformemente alle pertinenti disposizioni della presente convenzione, le parti contraenti applicano le misure descritte qui di seguito e tengono conto della migliore pratica ambientale (Best Environment Practice — BEP) e della migliore tecnologia disponibile (Best Available Technology — BAT) per ridurre l'inquinamento provocato da attività agricole. Le parti contraenti elaborano orientamenti sugli elementi specificati qui di seguito e riferiscono in materia alla Commissione.

**Norma 2: Elementi nutritivi delle piante**

Le parti contraenti integrano i seguenti principi di base nella loro legislazione o nei loro orientamenti nazionali o regionali, e li adattano alle condizioni prevalenti nel paese per ridurre gli effetti nocivi dell'agricoltura sull'ambiente. Le condizioni specificate sono considerate una base minima per la legislazione nazionale o regionale.

**1. Densità di bestiame**

Per garantire che la produzione di concime non sia eccessiva rispetto alla superficie di terreno arabile, il rapporto fra la quantità di bestiame nell'azienda agricola e la superficie di terreno disponibile per spandere il concime deve essere equilibrato. Tale rapporto è espresso come densità di bestiame. La quantità massima di bestiame deve essere definita tenendo conto della quantità di fosforo e di azoto nel concime e della necessità di elementi nutritivi delle colture.

**2. Immagazzinamento del concime**

L'immagazzinamento del concime deve essere tale da evitare perdite. La capacità di immagazzinamento deve essere sufficientemente ampia, garantendo così che il concime sia sparso solo quando le piante possono utilizzare gli elementi nutritivi. È richiesta una capacità di immagazzinamento minima di sei mesi. I depositi di urina e liquami devono essere coperti o trattati con metodi che riducano efficacemente le emissioni di ammoniaca.

**3. Acque residue agricole ed effluenti da insilamento**

Le acque residue da allevamento devono essere immagazzinate nei depositi per urina o liquami, oppure trattate in modo atto ad evitare l'inquinamento. Gli effluenti provenienti dalla preparazione e dall'immagazzinamento dei foraggi devono essere raccolti e convogliati nei depositi per urina o liquami.

**4. Applicazione di concimi organici**

I concimi organici (liquame, letame, urina, fanghi di depurazione, terriccio, ecc.) devono essere sparsi in modo da minimizzare il rischio di perdita degli elementi nutritivi e non devono essere applicati su terreni gelati, saturi d'acqua o coperti di neve. I concimi organici devono essere incorporati il più rapidamente possibile dopo la loro applicazione sul suolo nudo. Sono stabiliti periodi in cui non è consentita alcuna applicazione.

**5. Applicazione di elementi nutritivi**

La quantità di elementi nutritivi utilizzati non deve superare le necessità delle colture. Devono essere elaborati orientamenti nazionali uniti a raccomandazioni relative alla fertilizzazione, che dovranno tenere conto degli elementi seguenti:

a) stato e tipo di terreno, contenuto nutritivo e inclinazione; b) condizioni climatiche e irrigazione; c) utilizzazione del suolo e pratiche agricole, compresi i sistemi di rotazione delle colture; d) potenziali fonti nutritive esterne.

**6. Coltura di copertura invernale**

Nelle regioni interessate l'area coltivata deve essere sufficientemente coperta da colture in inverno e in autunno per ridurre efficacemente la perdita di elementi nutritivi delle piante.

**7. Misure di protezione delle acque e zone a riduzione di elementi nutritivi**

a) Acque di superficie: costituzione, se necessario, di zone cuscinetto, zone riparie o bacini di sedimentazione.  
b) Acque sotterranee: costituzione, se necessario, di zone di protezione delle acque sotterranee. Applicazione di misure appropriate come tassi di fertilizzazione ridotti, definizione di aree in cui è vietato lo spargimento di concime e costituzione di terreni a prati permanenti.

- c) Zone a riduzione di elementi nutritivi: conservazione e, dove possibile, ripristino di zone umide per ridurre le perdite di elementi nutritivi e mantenere la diversità biologica.

### **Norma 3: Prodotti fitosanitari**

I prodotti fitosanitari devono essere manipolati e utilizzati solo conformemente ad una strategia nazionale di riduzione dei rischi basata sulla migliore pratica ambientale. Tale strategia deve fondarsi su un inventario dei problemi esistenti e definire obiettivi appropriati, includendo le misure seguenti:

#### *1. Registrazione ed autorizzazione*

I prodotti fitosanitari non possono essere venduti, importati od utilizzati senza preventiva registrazione ed autorizzazione da parte delle autorità nazionali.

#### *2. Immagazzinamento e manipolazione*

I prodotti fitosanitari devono essere immagazzinati e manipolati in modo da evitare rischi di spargimento e di perdita, con particolare attenzione alle fasi di trasporto dei prodotti, riempimento e pulizia delle attrezzature. Deve essere inoltre evitata la dispersione dei prodotti fitosanitari al di fuori della zona agricola trattata. I rifiuti derivanti da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti conformemente alla normativa nazionale.

#### *3. Licenza*

Per l'uso commerciale dei prodotti fitosanitari è richiesta una licenza. Per l'ottenimento della licenza sono necessarie una formazione e una pratica appropriate sui metodi di manipolazione dei prodotti con un impatto minimo sulla salute e sull'ambiente. Le conoscenze degli interessati relative alla manipolazione e all'uso dei prodotti fitosanitari devono essere aggiornate regolarmente.

#### *4. Tecniche di applicazione*

Le tecniche e le pratiche di applicazione devono essere messe a punto in modo tale da evitare lo spargimento o il deflusso involontario dei prodotti fitosanitari. Deve essere promossa la costituzione di zone di protezione lungo le acque di superficie. È proibito lo spargimento di prodotti fitosanitari per via aerea, tranne in casi eccezionali che prevedono il rilascio di un'autorizzazione.

#### *5. Verifiche delle attrezzature per la spruzzatura*

Devono essere promosse verifiche regolari delle attrezzature per la spruzzatura dei prodotti fitosanitari, per garantire risultati sicuri al momento del loro utilizzo.

#### *6. Metodi alternativi di controllo*

Deve essere incoraggiato lo sviluppo di metodi alternativi di controllo fitosanitario.

### **Norma 4: Autorizzazioni ambientali**

Le aziende agricole d'allevamento superiori a determinate dimensioni devono ottenere il rilascio di un'autorizzazione che tenga conto degli aspetti e degli impatti sull'ambiente.

### **Norma 5: Controllo ambientale**

Le parti contraenti devono elaborare progetti per valutare gli effetti delle misure adottate e l'impatto del settore agricolo sull'ambiente.

### **Norma 6: Acquisizione di conoscenze, informazione e servizi di consulenza**

Le parti contraenti promuovono sistemi d'acquisizione di conoscenze, d'informazione e servizi di consulenza sulle questioni ambientali nel settore agricolo.

## RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/7

**Adottata il 26 marzo 1998 con riferimento all'articolo 13, paragrafo c), della Convenzione di Helsinki**

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO IV DELLA CONVENZIONE DI HELSINKI

LA COMMISSIONE,

RICHIAMANDOSI agli obiettivi della strategia del Mar Baltico per le strutture portuali di ricezione dei rifiuti prodotti dalle navi e questioni annesse,

RICHIAMANDOSI ALTRESÌ alla raccomandazione HELCOM 17/11 concernente le strutture di ricezione, che sollecita l'elaborazione e l'applicazione di norme armonizzate e obbligatorie per le navi da pesca, quelle professionali e da diporto che non sono regolamentate dalle disposizioni esistenti in relazione al deposito degli effluenti dei servizi igienici e ai serbatoi di ritenzione per le acque luride,

RICORDANDO INOLTRE che la raccomandazione HELCOM 17/11 concernente le strutture di ricezione definisce la necessità di rendere obbligatorio per le navi il deposito di tutte le immondizie in una struttura di ricezione prima di lasciare il porto, prendendo in considerazione accordi speciali, ad esempio, per le navi traghetto passeggeri e le navi che effettuano rotte brevi,

CONSAPEVOLE del fatto che l'attuazione di tale strategia è uno dei presupposti per una diminuzione sostanziale degli scarichi non autorizzati legati a motivi di servizio, e quindi per la protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dalle navi,

PRENDENDO ATTO del fatto che l'allegato IV della convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) riguarda solo piccole unità abilitate al trasporto di più di 10 persone,

TENENDO PRESENTI le norme 5 e 7 dell'allegato V di MARPOL 73/78, la norma 7 dell'allegato IV della Convenzione di Helsinki del 1974 e la norma 5 dell'allegato IV della Convenzione di Helsinki del 1992, con cui le parti contraenti si impegnano a garantire, nei loro porti e terminal della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture di ricezione di immondizia e acque luride, che non causino inopportuni ritardi alle navi e che siano adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano,

PRENDENDO ATTO ALTRESÌ dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1992, in base al quale la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico istituita dalla Convenzione di Helsinki del 1974 è la «commissione» ai sensi della Convenzione di Helsinki del 1992,

TENENDO CONTO della procedura d'emendamento degli allegati della Convenzione di Helsinki figurante all'articolo 24 della convenzione,

DECIDE:

- a) di adottare le nuove norme 7 bis e 8 bis dell'allegato IV della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, 1974, figuranti nell'allegato della presente raccomandazione;
- b) di chiedere al governo depositario di comunicare gli emendamenti alle parti contraenti, unitamente alla raccomandazione della commissione per il loro accoglimento;
- c) che gli emendamenti si ritengono accolti se entro il 1° gennaio 1999 nessuna delle parti contraenti ha sollevato obiezioni agli emendamenti stessi, e
- d) che gli emendamenti accolti entrano in vigore il 1° gennaio 2000,

DECIDE ALTRESÌ di emendare di conseguenza l'allegato IV della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico del 1992 alla data di entrata in vigore degli emendamenti accolti, se detta convenzione è entrata in vigore prima degli emendamenti in questione,

CHIEDE ai governi delle parti contraenti che sono Stati membri dell'Unione europea di predisporre norme corrispondenti come parte di una direttiva del Consiglio europeo sulle strutture portuali di ricezione dei rifiuti e residui delle navi,

CHIEDE ALTRESÌ ai governi delle parti contraenti di riferire sull'attuazione della presente raccomandazione conformemente al sistema di relazione sull'attuazione della strategia del Mar Baltico per le strutture portuali di ricezione dei rifiuti prodotti dalle navi e questioni annesse.

## ALLEGATO

Nell'allegato IV della Convenzione di Helsinki è inserita la nuova norma 7 bis:

**Norma 7 bis: Scarico di acque luride da altre navi***A. Norme applicabili*

A tutti gli altri tipi di navi, incluse quelle da diporto, non contemplate dal paragrafo B della norma 7 e dotate di servizi igienici si applicano le disposizioni dei paragrafi A, C e D della norma 7 in base alle seguenti modalità:

- a) al 1° gennaio 2005, per le navi costruite prima del 1° gennaio 2000, e
- b) all'entrata in vigore della presente norma per le navi costruite dopo il 1° gennaio 2000 o a tale data.

*B. Sistemi di deposito degli effluenti dei servizi igienici*

Le navi di cui al paragrafo A devono essere munite di sistemi di deposito per le acque luride provenienti dai servizi igienici conformemente alle linee direttrici approvate dalla commissione di Helsinki.

*C. Strutture di ricezione*

1. Il paragrafo E 1 della norma 7 si applica, come appropriato, alle navi di cui al paragrafo A.
2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle navi di cui al paragrafo A, i due condotti da congiungere devono essere muniti di un raccordo standard conforme alle linee direttrici approvate dalla commissione di Helsinki.

Nell'allegato IV della Convenzione di Helsinki è inserita la nuova norma 8 bis:

**Norma 8 bis: Scarico obbligatorio di tutti i rifiuti in una struttura portuale di ricezione***A. Definizioni*

Ai fini della presente norma si intende per:

1. «rifiuti prodotti dalle navi», tutti i residui derivanti dal funzionamento della nave, inclusi i residui oleosi provenienti dalla sala macchine, le acque luride e l'immondizia conformemente all'allegato V di MARPOL 73/78, i rifiuti legati al carico delle navi, inclusi, fra gli altri, il materiale di carico e scarico avanzato e disperso, paglioli, puntelli, piattaforme di caricamento, materiale di rivestimento e di imballaggio, compensato, carta, cartone, cinghie di fissaggio di acciaio e metallo;
2. «residui derivanti dal carico delle navi», i residui di qualsiasi carico nelle stive di bordo, che rimangono da smaltire dopo l'espletamento delle procedure di scarico.

*B. Scarico dei rifiuti nelle strutture portuali di ricezione*

Prima di lasciare il porto, tutti i rifiuti prodotti dalle navi, che conformemente a MARPOL 73/78 e alla presente convenzione non possono essere scaricati nella zona marina del Mar Baltico, devono essere depositati in una struttura di ricezione portuale. Prima di lasciare il porto, devono essere depositati in una struttura di ricezione portuale anche tutti i residui derivanti dal carico delle navi, conformemente alle condizioni poste da MARPOL 73/78.

*C. Esenzioni*

1. L'amministrazione può concedere esenzioni dall'obbligo di depositare tutti i rifiuti in una struttura di ricezione prendendo in considerazione la necessità di accordi speciali, ad esempio, per le navi traghetto passeggeri che effettuano rotte brevi. L'amministrazione deve informare la commissione di Helsinki in merito alle esenzioni concesse.
  2. Qualora le strutture di ricezione risultino inadeguate è permesso stivare e conservare in maniera appropriata i rifiuti a bordo delle navi per depositarli nella successiva, e adeguata, struttura di ricezione. Le autorità portuali od il gestore rialsiano un documento attestante l'inadeguatezza della struttura di ricezione.
  3. È permesso mantenere a bordo della nave quantità di rifiuti limitate che risulta eccessivo depositare in una struttura di ricezione portuale.
-

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(1999/C 176/17)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

15 giugno 1999

Regolamento (CE) n./ Decisione del	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (EUR/t)
1145/1999	A	247/97	EuronAid/Soudan	BISC	90	EMB	n. a.	( <sup>1</sup> )
1146/1999	A	154/98	UNRWA/Israël	LENP	216	DEB	n. a.	( <sup>2</sup> )
	B	155/98	UNRWA/Liban	LENP	96	DEST	n. a.	( <sup>2</sup> )
	C	156/98	UNRWA/Syrie	LENP	70	DEB	n. a.	( <sup>2</sup> )
	D	157/98	UNRWA/Jordanie	LENP	108	DEST	n. a.	( <sup>2</sup> )
	E	158/98	UNRWA/Israël	LENP	84	DEB	n. a.	( <sup>2</sup> )
1147/1999	A	780/96; 447-449/97; 615/97	EuronAid/. . .	CBL	661,8	EMB	MAICERIAS ESPANOLAS SA — ALMASSERA (E)	369,00 (*)

n. a. Fornitura non aggiudicata.

(\*) A norma del reg. (CE) n. 2519/97, Art. 9.2.

(<sup>1</sup>) Regolamento modificato, seconda scadenza per la presentazione delle offerte: 6.7.1999.

(<sup>2</sup>) Seconda scadenza per la presentazione delle offerte: 29.6.1999.

BLT:	Frumento tenero	GMAI:	Semola di granturco	COR:	Uva secca di Corinto
FBLT:	Farina di frumento tenero	SMAI:	Semola di granturco	BABYF:	Babyfood
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	LENP:	Latte intero in polvere	LHE:	Latte ad alto valore energetico
CBM:	Riso lavorato a grani medi	LDEP:	Latte parzialmente scremato in polvere	Lsub1:	Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	LEP:	Latte scremato in polvere	Lsub2:	Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
BRI:	Rotture di riso	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	PAL:	Paste alimentari
FHAF:	Fiocchi d'avena	CT:	Concentrato di pomodoro	PISUM:	Piselli spezzati
FROF:	Formaggio fuso	CM:	Conserva di sgombri	FEQ:	Favette ( <i>Vicia Faba Equina</i> )
WSB:	Miscela frumento-soja	BISC:	Biscotti ad alto valore proteico	FABA:	Fave ( <i>Vicia Faba Major</i> )
SUB:	Zucchero	BO:	Butteroil	SAR:	Sardine
ORG:	Orzo	HOLI:	Olio d'oliva	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
SOR:	Sorgo	HCOLZ:	Olio di colza raffinato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex ship
DUR:	Frumento duro	HPALM:	Olio di palma semiraffinato	EMB:	Reso porto d'imbarco
GDUR:	Semolino di frumento duro	HSOJA:	Olio di soia raffinato	DEST:	Franco destino
MAI:	Granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato	EXW:	Franco fabbrica
FMAI:	Farina di granturco	BPJ:	Carni bovine in proprio succo		
B:	Burro	CB:	Corned beef		